



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti – Pescara

Contratto di Sponsorizzazione tra

l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara

e _____

TRA

l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara (di seguito "Università", "Ateneo" o "Ud'A"), con sede in Chieti, via dei Vestini n.31, C.F. 93002750698 e Partita IVA 01335970693, PEC *ateneo@pec.unich.it*, in persona del _____, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, autorizzato al presente atto in forza dei poteri statutari vigenti come per legge

-Sponsee-

E

_____, P.IVA _____
PEC _____, con sede in _____,
Via _____, in persona di/del _____ nato/a a
_____ il _____ e res.te in _____, Via
_____ quale _____

-Sponsor-

PREMESSO CHE

- L'Università, considerato l'esito favorevole riscontrato nelle precedenti edizioni, organizzerà l'evento culturale denominato "Notte Europea dei Ricercatori 2023" (c.d. Evento).

L'evento, che si identifica quale obiettivo strategico di Ateneo finalizzato alla divulgazione della scienza e dei risultati della ricerca, promuove la divulgazione

della ricerca scientifica attraverso incontri con gli studenti, le scolaresche e l'intera comunità del territorio, dal primo pomeriggio e fino a notte inoltrata e rappresenta una vetrina d'eccezione per quanti vorranno associare la propria immagine ad una missione di importanza globale.

Il tema centrale di questa edizione è "ONE WORLD, ONE HEALTH, ONE THOUSAND CULTURES".

- L'evento si svolge il 29 settembre 2023 nel Campus universitario di Chieti e vedrà la presenza di laboratori, stand attrezzati per incontri interattivi, percorsi sensoriali, seminari e convegni, spettacoli ed eventi con la partecipazione di personaggi del mondo della cultura, della divulgazione scientifica e della musica. Eventi che annunceranno e accompagneranno la manifestazione si svolgeranno anche nel Campus di Pescara.

- L'iniziativa è diretta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Università con l'obiettivo di sensibilizzare tutti verso la ricerca in ambito scientifico, tecnologico e umanistico; al contempo l'evento consentirà all'Università di pubblicizzare la propria offerta formativa al fine di acquisire nuove risorse ed iscrizioni;

- In data 13.07.2023 è stato pubblicato sul sito internet di Ateneo al link https://www.unich.it/avviso_sponsor l' "Avviso per la ricerca di sponsor per l'evento "Notte Europea dei Ricercatori 2023" (prot. 48169) per l'acquisizione di "manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati (persone fisiche, persone giuridiche ed enti collettivi di qualsiasi natura non aventi personalità giuridica), aventi o meno scopo di lucro, disponibili a stipulare con l'Ateneo un contratto di sponsorizzazione, nel rispetto dei principi di imparzialità, di parità di trattamento e trasparenza per l'evento "Notte Europea dei Ricercatori 2023";

- che lo Sponsor, avendo interesse a partecipare all'evento sopracitato al fine di

promuovere la propria immagine, il proprio nome, il proprio marchio e la propria attività, con nota del _____ ha manifestato il proprio interesse alla sponsorizzazione dell'evento, dichiarando la relativa proposta di finanziamento (che viene formalizzata con la sottoscrizione del presente atto) mediante:

- finanziamento in denaro di € _____ (specificare se IVA inclusa o esclusa);
e/o
- fornitura di beni o servizi (specificare quali) per un valore pari ad € _____ (specificare se IVA inclusa o esclusa);

TUTTO CIÓ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

(di seguito "Accordo"):

Art.1 - Valore della premessa ed oggetto

1. La premessa, gli atti e le disposizioni in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo e si devono intendere qui integralmente riportati e conosciuti dalle parti.

2. Le parti del presente Accordo si impegnano a contribuire, ognuna per quanto di propria competenza, alla realizzazione del evento, secondo gli impegni a ciascuna di esse attribuiti.

Art.2 - Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo regola i termini e le condizioni della sponsorizzazione relativo all'evento "La Notte Europea de Ricercatori 2023" come meglio descritto in premessa.

Art.3 - Obblighi dello Sponsor

1. La _____ si impegna a:

- finanziare in denaro € _____ (specificare se IVA inclusa o esclusa) al

fine di pubblicizzare la propria azienda mediante bonifico sul c/c acceso presso la

Banca Popolare dell'Emilia Romagna - filiale di Chieti Stazione- individuato dai

seguenti codici: Cod. IBAN IT13W0538715501000000444138 e BIC (SWIFT CODE)

BPMOIT22XXX, specificando nella causale del versamento gli estremi del contratto e

dell'evento

ovvero

- fornire beni o servizi (specificare quali) per un valore pari ad € _____

(specificare se IVA inclusa o esclusa) al fine di pubblicizzare la propria azienda;

ovvero

- finanziare in denaro € _____ e beni o servizi (specificare quali) per un

valore pari ad € _____ (specificare se IVA inclusa o esclusa) al fine di

pubblicizzare la propria azienda;

2. Lo sponsor si obbliga non porre in essere attività che possano essere lesive

dell'immagine dell'Ud'A.

Successivamente verrà rilasciata dalla Sponsee regolare fattura quietanzata.

3. *(eventuale)* Lo Sponsor, nell'ambito della sponsorizzazione dell'evento, si

impegna ad allestire un proprio stand negli spazi allo stesso appositamente assegnati

dallo Sponsee e a destinarvi proprio personale, facendosi carico delle coperture

assicurative per infortuni e responsabilità civile dello stesso. L'Ateneo è, in ogni caso,

sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e

allo svolgimento da parte dello Sponsor delle attività sponsorizzate all'interno dei

locali dello Sponsee.

Art.4 - Obblighi dello Sponsee

1. Nell'ambito dell'evento "La Notte Europea dei Ricercatori 2023" lo sponsee

garantisce:

- ritorno di immagine mediante la possibilità di posizionare propria pubblicità (riferita al nome, marchio, immagine, attività o prodotti) sugli allestimenti e sulla cartellonistica relativa all'evento, previo assenso dell'Ateneo;
- visibilità sul sito web del Ateneo, sui social media;
- possibilità di valutare eventuali prestazioni richieste dallo sponsor;
- possibilità per lo sponsor di produrre, a propria cura e spese, materiale di comunicazione da distribuire al pubblico in occasione della suddetta conferenza stampa;
- possibilità, previo assenso dell'Amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione.

2. Lo sponsee si obbliga esclusivamente alla divulgazione, secondo la modalità sopra indicata, dei segni distintivi dello sponsor, con esclusione di qualsiasi attività diretta a pubblicizzare prodotti o servizi specifici.

3. Lo sponsee si obbliga alla emissione della relativa fattura.

Art.5 - Durata

1. La sponsorizzazione avrà durata per tutta la durata dell'evento.

Art. 6 - Riservatezza

1. Le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione relativa al presente Accordo ed all'evento e ai contenuti dello stesso.

2. La divulgazione di tali informazioni a terzi sarà consentita solo nella misura in cui sia necessaria per l'adempimento del presente Accordo o dell'evento o per adempiere ad obblighi di legge o regolamentari.

Art.7 - Trattamento dei dati

1. I dati raccolti in esecuzione del presente Accordo saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali

in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti.

Art.8 - Esclusiva

1. Le parti convengono che allo sponsor non è riconosciuto il diritto esclusivo di sponsorizzare l'evento.

Art.9 - Risoluzione

1.L'Ateneo si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento con preavviso scritto, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale.

In particolare il presente accordo è soggetto a risoluzione:

a) quando lo Sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi;

b) quando situazioni/cause eccezionali non consentano allo Sponsor l'assolvimento dei propri impegni;

c) qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività istituzionale dell'Amministrazione e quella dello Sponsor, il rapporto si intende risolto, fatti salvi:

- l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico;

- i diritti maturati al momento della risoluzione dalle parti;

d) venga accertata l'inosservanza delle normative di sicurezza.

2. La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dall'Ateneo.

Art.10 - Controversie

1.Eventuali controversie relative al presente accordo o comunque allo stesso anche

indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole. In caso contrario il Foro competente è quello di Chieti.

Art. 11 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto

Sponsor

Università degli Studi "G. d'Annunzio" - Chieti
Pescara

Il legale rappresentante

Il Direttore Generale
